

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**COMUNE DI TERNI**

**Direzione Istruzione - Sport – Politiche Giovanili**

**CONTRATTO D'APPALTO**

**per l'esecuzione dei lavori di:**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 4 –**

**Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei**

**servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1:**

**Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura**

**per la prima infanzia, finanziato dall'Unione europea – Next Generation**

**EU. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO**

**NIDO GIROTONDO SITO IN VIA G. ROSSINI N. 147, TERNI**

Codice CUP: F45F22000450006

Codice CIG: 9813139A79

Impresa: **PERNAZZA GROUP SRL**

L'anno 2023, il giorno ventitré (23), del mese di ottobre, presso l'ufficio della

Dirigente della Direzione Istruzione-Sport-Politiche Giovanili, del Comune di

Terni sito in Corso tacito n. 146, si conviene di stipulare il contratto in oggetto

tra:

la Dott.ssa Emanuela De Vincenzi nata a Terni il 22/01/1969, la quale

interviene nella sua qualità di dirigente del COMUNE DI TERNI, C.F./Partita

IVA 00175660554, autorizzata alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti

in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Comune

di Terni alla Piazza M. Ridolfi 1 (in seguito denominato "Stazione

appaltante");

il Sig. Roberto Pernazza, nato a Terni il 30.07.1966, il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa PERNAZZA GROUP SRL, Partita IVA 01258320553, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in Strada della Selva 40 NARNI (TR) (in seguito denominato "Contraente"), giusta certificazione della C.C.I.A.A. di Terni, agli atti.

### PREMESSO

- che con D.G.C. n. 132 del 10.05.2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori del PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO GIROTONDO SITO IN VIA G. ROSSINI N. 147, TERNI

- che con successive Determinazioni Dirigenziali n. 1571 del 30 maggio 2023 e n. 2257 del 09 agosto 2023, esecutive ai sensi di legge, sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi, si è preso atto dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata, avvalendosi del criterio del minor prezzo, con offerta sull'importo a base di gara, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a seguito di gara svolta tramite la piattaforma telematica net4market;

- che la gara per i lavori del PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente

1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –

Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi educazione e

cura per la prima infanzia, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN

SICUREZZA ASILO NIDO GIROTONDO SITO IN VIA G. ROSSINI N. 147, TERNI,

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” - CUP F45F22000450006 è

stata regolarmente svolta secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., prevedendo un importo a base d’appalto di Euro 633.312,34, di cui Euro

26.261,53 relativi ai costi per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso

al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

- che il giorno 30 del mese di maggio 2023, come risulta dai verbali ad esito della

procedura di gara, è stato dichiarato aggiudicatario dell’appalto con D.D. n. 1571 del

30/05/2023 il contraente, che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro

569.875,53 compresi i costi per la sicurezza di Euro 26.261,53 oltre IVA %, per

complessivi Euro 626,863,08 IVA inclusa, (il contraente ha regolarmente indicato

nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti

ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità

dell’offerta);

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2257 del 09/08/2023, esecutiva ai sensi di

legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all’art. 32

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato dichiarato efficace

l’affidamento alla precitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità

giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

- che i lavori sono finanziati con:

fondi PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento

dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1:

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima

infanzia, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di

pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state

pubblicate nel seguente modo:

Albo Pretorio della stazione appaltante: in data 14/06/2023 – 29/06/2023;

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la UNIPOL si è costituita

fideiussore per un importo pari al 5,225% dell'importo contrattuale con polizza n°

194414570, emessa in data 14/09/2023, nell'interesse del contraente ed a favore

della Stazione appaltante COMUNE DI TERNI, agli effetti e per l'esatto adempimento

delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori

oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore si riterrà

obbligato in solido con il contraente fino all'emissione del certificato di

collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a

versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante

e senza alcuna riserva;

- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50%, così come

previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poichè il contraente ha

prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

- sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la

precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente

contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. Il COMUNE DI TERNI, nella persona della Dirigente dott.ssa Emanuela De Vincenzi, affida al contraente e per essa al costituito sig. Roberto Pernazza, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO GIROTONDO SITO IN VIA G. ROSSINI N. 147, TERNI, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU CUP F45F22000450006" da eseguirsi nel Comune di Terni.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 132 del 10/05/2023 esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al d.m. 49/2018, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 9813139A79;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è F45F22000450006.

**Art. 2 - Importo del contratto**

1.L'importo del contratto ammonta ad Euro 569.875,53 compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro 26.261,53, oltre IVA 10%, per complessivi Euro 626,863,08;

2.Il contratto è stipulato a MISURA.

**Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione**

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto e comunque i lavori dovranno avere inizio entro il termine improrogabile **del 30 novembre 2023**.

2. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, il contraente può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso il contraente ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m. 49/2018.

4. Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da

darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

5. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 196 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il contraente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

#### **Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori**

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

#### **Art. 5 - Controlli**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione

dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

5. verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

6. provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

7. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

#### **Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori**

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle



somministrazioni in appalto sono:

- il giornale dei lavori;
- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- le liste settimanali;
- il registro di contabilità;
- il sommario del registro di contabilità;
- gli stati d'avanzamento dei lavori;
- i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere

distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

#### **Art. 7 - Modifiche del contratto**

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;

a) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del

quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

#### **Art. 8 - Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
  - con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);
  - con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera

o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e

b) dell'articolo 106;

c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle

situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e

s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le

concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto

o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i

settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma

1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il

contratto con l'Appaltatore, sono:

e) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,

sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi

dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

f) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

g) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

h) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle

leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del

d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni

contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle

prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,

corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti

regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula,

altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non

inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al

responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la

stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il

contratto.

3. Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RUP durino per un

periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per

l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il

contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione

appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti

dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto

alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico

dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi

d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in

contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione

appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

7. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle norme vigenti, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

8. In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

9. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, del Codice dei contratti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero,

qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto.

#### **Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **30** per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (applicando l'art. 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

2.L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini

dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.

4. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo pari al 25% dell'importo contrattuale.

5. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il



pagamento.

7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

#### **Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Terni della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 - Termine per l'esecuzione – Penali**

1. I lavori devono avere inizio entro il termine improrogabile **del 30 novembre 2023**.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 196 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 1x1000 calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

#### **Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231

computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata

dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno

riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari

esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore

dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui

fissati dalle vigenti norme fiscali.

5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere

formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La

risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento,

sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità

qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non

siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione

dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali

maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte

le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata

della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori

sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di

scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento

della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da

regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

7.I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

8.Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

#### **Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri**

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa**

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per un importo indicato nella misura massima del 5,225%

dell'importo contrattuale, e quindi di Euro 29.776,00.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera del contraente, la

Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma

precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia

attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro dieci

giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art.

103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse

arretrare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,

sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il contraente

attiverà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione

e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i., emessa il 19/09/2023 da UNIPOL, per un importo garantito di Euro

569.875,53, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni

eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro 500.000,00 per quanto attiene la

responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 15 - Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.

105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione

Appaltante. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1,

lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi

l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, hanno l'obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, indicazione che farà seguito ad una adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e all'eventuale parere delle Prefetture competenti. L'individuazione delle prestazioni che dovranno essere necessariamente eseguite dall'aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi:

- le caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89 comma 11 (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);

- tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da

effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

6. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante



complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89,

comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

7.Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89,

comma 11, del codice, le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2

del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

- OG 11 - impianti tecnologici;
- OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
- OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
- OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;
- OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
- OS 18 -B - componenti per facciate continue;
- OS 21 - opere strutturali speciali;
- OS 25 - scavi archeologici;
- OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- OS 32 - strutture in legno.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore

attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

7. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

9. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi

di tutte le imprese subappaltatrici.

10. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia

autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali

forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con

il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata

da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,

società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione

al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere

prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

11. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende

concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo

delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio

dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

12. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del

d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010,

l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una

apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del

datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello

stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che

deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava

anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività

nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di

ulteriore subappalto.

13. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi

a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo

dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i

subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai

singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto

obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del

rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei

direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti

funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate,

nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono

stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte

di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del

contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal

subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore,

determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di

contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla

segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle

disposizioni relative al subappalto di cui all'articolo 105 del codice.

Le opere che potranno essere subappaltate riguardano la categoria OG1 fino al 49.9% dell'importo della categoria e la categoria OG11 fino al 100% dell'importo della categoria.

#### **Art. 16 - Piani di sicurezza**

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la

stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Art. 18 - Specifiche modalità e termini di collaudo**

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

#### **Art. 19 - Riserve e controversie**

La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo la disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.

**CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE**



Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in conformità alle procedure indicate agli artt. 209 e 210 del Codice dei contratti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente.

#### **Art. 20 - Oneri diversi**

Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

#### **Art. 21 - Disposizioni generali relative ai prezzi - invariabilità dei prezzi - nuovi prezzi**

1. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura comprendono e compensano:

- circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per

illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

- circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

- circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi.

2.I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

3. La Stazione appaltante può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

4) Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

5) Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

#### **Art. 22 - Norme finali**

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro 569.875,53, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto composto di n. 36 pagine è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e sottoscritto, in segno di piena accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

#### **Art. 23 – Allegati**

Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che

si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:

- il Capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia.

**Comune di Terni**

**L'Appaltatore**

(La Dirigente)

(Il Legale rappresentante)

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
**MARCA DA BOLLO**  
 €16,00  
 SEDICI/00

Agenzia Entrate

01008916 00008944 W068L001  
 00093639 20/10/2023 19:39:46  
 4578-00088 E742689E922603A5  
 IDENTIFICATIVO : 01230050327765

01008916 00008944 W068L001  
 00093643 20/10/2023 19:40:05  
 4578-00088 C4318926BF5C0657  
 IDENTIFICATIVO : 01230050327320

0 1 23 005032 736 5

PERNAZZA GRU...  
 Strada della Selva, 40 - 05035 Narni (TR)  
 C.F. / P.I. Impr. 01258320553  
 Capitale Sociale 400.000,00 (I.V.)

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
**MARCA DA BOLLO**  
 €16,00  
 SEDICI/00

Agenzia Entrate

01008916 00008944 W068L001  
 00093639 20/10/2023 19:39:50  
 4578-00088 738A30408CA59770  
 IDENTIFICATIVO : 01230050327765

01008916 00008944 W068L001  
 00093644 20/10/2023 19:40:10  
 4578-00088 6C5E551AE5154E4  
 IDENTIFICATIVO : 01230050327319

0 1 23 005032 735 4

PERNAZZA GRU...  
 Strada della Selva, 40 - 05035 Narni (TR)  
 C.F. / P.I. Impr. 01258320553  
 Capitale Sociale 400.000,00 (I.V.)

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
**MARCA DA BOLLO**  
 €16,00  
 SEDICI/00

Agenzia Entrate

01008916 00008944 W068L001  
 00093641 20/10/2023 19:39:55  
 4578-00088 4B59C66E1C9D3E73  
 IDENTIFICATIVO : 01230050327341

01008916 00008944 W068L001  
 00093645 20/10/2023 19:40:14  
 4578-00088 C8A89959AA19A7FC  
 IDENTIFICATIVO : 01230050327308

0 1 23 005032 734 3

PERNAZZA GRU...  
 Strada della Selva, 40 - 05035 Narni (TR)  
 C.F. / P.I. Impr. 01258320553  
 Capitale Sociale 400.000,00 (I.V.)

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
**MARCA DA BOLLO**  
 €16,00  
 SEDICI/00

Agenzia Entrate

01008916 00008944 W068L001  
 00093642 20/10/2023 19:40:00  
 4578-00088 CFE24CDDA324485F  
 IDENTIFICATIVO : 01230050327331

01008916 00008944 W068L001  
 00093646 20/10/2023 19:40:19  
 4578-00088 5EFB2AF3416EB28A  
 IDENTIFICATIVO : 01230050327296

0 1 23 005032 733 1

PERNAZZA GRU...  
 Strada della Selva, 40 - 05035 Narni (TR)  
 C.F. / P.I. Impr. 01258320553  
 Capitale Sociale 400.000,00 (I.V.)

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
**MARCA DA BOLLO**  
 €16,00  
 SEDICI/00

Agenzia Entrate

01008916 00008944 W068L001  
 00093647 20/10/2023 19:40:24  
 4578-00088 DESD13CD26286D62  
 IDENTIFICATIVO : 01230050327285

0 1 23 005032 728 5